



COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ

35020 – PROVINCIA DI PADOVA

BANDO DI CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (E.R.P.)

**AMBITO TERRITORIALE: COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ -
ANNO 2019**

Le domande dovranno essere presentate entro e non oltre le ore **13.00 del 20 dicembre 2019**

Il Comune di Ponte San Nicolò indice il presente Bando di Concorso per l'assegnazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica che si renderanno disponibili o saranno ultimati nel periodo di efficacia della graduatoria, fatte salve eventuali riserve di alloggi disposte ai sensi della legge regionale 3 novembre 2017 n. 39.

Il Comune provvede alla pubblicazione del presente bando, dandone la massima pubblicità, a livello regionale, nelle forme e nei modi stabiliti dalla legge in materia di trasparenza e pubblicità.

Per essere inseriti nella graduatoria di assegnazione alloggi anche coloro che hanno già partecipato a precedenti bandi di concorso sono tenuti a ripresentare la domanda.

1) REQUISITI PER L'ACCESSO ALL'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (art. 25 LR N. 39/17)

La partecipazione al bando di concorso per l'assegnazione di un alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica, è consentito per un **unico ambito territoriale** a:

- a) cittadini italiani
- b) cittadini di Stati appartenenti all'Unione Europea regolarmente soggiornanti in Italia e loro familiari, ai sensi del D.Lgs 6 febbraio 2007 n. 30 "Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri";
- c) titolarità di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi del D.Lgs 8 gennaio 2007, n. 3 "Attuazione della direttiva 2003/109/CE relativa allo status di cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo";
- d) titolarità dello status di rifugiato e dello status di protezione sussidiaria ai sensi del D.Lgs 19 novembre 2007, n. 251 "Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione a cittadini di Paesi terzi o apolidi della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta";
- e) stranieri regolarmente soggiornanti in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale che esercitano una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo ai sensi dell'art. 40 comma 6, del D.Lgs. 25 luglio 1998 n. 286 "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero";

I richiedenti devono, inoltre, essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a. residenza anagrafica nel Veneto da almeno cinque anni, anche non consecutivi e calcolati negli ultimi dieci anni, fermo restando che il richiedente deve essere comunque residente nel Veneto alla data di scadenza del bando;
- b. non essere stati condannati per il reato di "Invasione di terreni o edifici" di cui all'art. 633 del codice penale, nei precedenti cinque anni;
- c. non essere titolari di diritti di proprietà, di usufrutto, di uso e di abitazione su immobili adeguati alle esigenze del nucleo familiare ubicati nel territorio nazionale o all'estero. A tal fine non si considerano la proprietà o altri diritti reali di godimento relativi alla casa coniugale in cui risiedono i figli, se quest'ultima

è stata assegnata al coniuge in sede di separazione o divorzio o comunque non è in disponibilità del soggetto richiedente, fermo restando quanto stabilito dalla legge 20 maggio 2016 n. 76 "Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze";

- d. non essere stati assegnatari in proprietà immediata o futura di un alloggio realizzato con contributi pubblici, e non aver avuto precedenti finanziamenti pubblici di edilizia agevolata, in qualunque forma concessi, salvo che l'alloggio sia inutilizzabile o distrutto non per colpa dell'assegnatario;
- e. situazione economica del nucleo familiare*, rappresentata dall'ISEE-ERP del valore non superiore a € 20.000;
- f. non avere ceduto o sublocato, in tutto o in parte, fuori dei casi previsti dalla legge, l'alloggio di edilizia residenziale pubblica assegnato;

I requisiti devono sussistere in capo al richiedente, nonché, limitatamente ai requisiti di cui al comma 2, lettere b) c), d), f), anche in capo agli altri componenti il nucleo familiare, sia alla data di scadenza del bando di concorso, che al momento dell'assegnazione dell'alloggio e stipulazione del contratto di locazione e devono permanere per l'intera durata dello stesso. Il requisito di cui al comma 2, lettera e), deve sussistere alla data dell'assegnazione dell'alloggio e stipulazione del contratto di locazione con riferimento al valore dell'ISEE-ERP per l'accesso, vigente in tale momento.

*Per nucleo familiare si intende la famiglia che occupa o occuperà l'alloggio costituita dai coniugi o dai soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 20 maggio 2016 n. 76, o da una sola persona, nonché dai figli legittimi, naturali, riconosciuti e adottivi ed affiliati conviventi.

Fanno altresì, parte del nucleo familiare i conviventi di fatto, ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, gli ascendenti, i discendenti e i collaterali fino al terzo grado, purchè la stabile convivenza abbia avuto inizio almeno due anni prima dalla data di pubblicazione del bando di concorso e sia dimostrata nelle forme di legge. Per il cittadino di paese non appartenente all'Unione Europea, sono considerati componenti del nucleo familiare i soggetti per i quali è stato ottenuto il ricongiungimento in conformità alla normativa vigente.

2) ISEE-ERP (art. 27 L.R. n. 39/2017)

La situazione economica del nucleo familiare è stabilita da uno specifico indicatore della situazione economica equivalente denominato ISEE-ERP, disciplinato dall'art. 27 della L.R. 39/2017 e calcolato secondo le modalità di cui all'art. 7 del Regolamento regionale n. 4/2018 e le successive specifiche di cui alla D.G.R. n. 272 dell'8.3.2019.

Il calcolo dell'ISEE-ERP potrà essere effettuato direttamente dall'interessato accedendo al sito:

<https://erp.regione.veneto.it>

Qualora la composizione del nucleo familiare presente nell'ISEE ordinario in corso di validità non corrisponda a quella del nucleo familiare che concorre per il presente Bando, sarà calcolato un particolare valore ISEE denominato NFam estratto". L'ISEE "NFam estratto" si ottiene aggregando i valori ISR e ISP delle DSU (convalidate dall'INPS) delle persone che compongono, o comporranno, il nucleo familiare che partecipa al Bando, modificando di conseguenza la scala di equivalenza. Partendo dal valore ISEE "NF estratto" si procede a calcolare l'ISEE-ERP, utilizzando la procedura di cui sopra.

L'ISEE "NF" può essere calcolato utilizzando il simulatore presente nel sito dell'INPS: <https://servizi2.inps.it/servizi/Iseeriforma/FrmSimhome.aspx>

3) CONDIZIONI PER L'ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI (Art. 28 L.R. n. 39/2017)

La graduatoria per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica è formata sulla base dei punteggi definiti dal regolamento di cui all'art. 49, comma 2, della legge regionale 3 novembre 2017 n. 39, approvato con D.G.R. n. 1119 del 31.07.2018 e attribuiti con riferimento alle seguenti condizioni del nucleo familiare, anche sulla base dei dati personali e sensibili ai sensi dell'art. 4, 1° comma D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, e degli artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo GDPR 2016/679, indispensabili per acquisire il riconoscimento delle condizioni oggettive e soggettive:

A. Condizioni soggettive

a) Situazione economica disagiata, stabilita sulla base dell'indicatore ISEE-ERP:

- indicatore ISEE-ERP da 00,00 a 2.000,00

- indicatore ISEE-ERP compreso tra 2.000,00 e 10.000

punti 5

punti da 5 a 1

b) Presenza di persone anziane di età:

- compresa tra anni 65 e anni 75

- oltre i 75 anni

punti da 1 a 3;

punti 3

- c) Presenza di persone con disabilità
1. presenza di persone con percentuale di invalidità superiore ai 2/3* punti 3;
 2. presenza di persone portatrici di handicap ai sensi dell'art.3, comma 3 della Legge 104/92* punti 5
- (*le condizioni di cui ai precedenti punti 1) e 2) non sono cumulabili)
- d) Genitore solo con figli a carico
1. per i figli minorenni:
 - da 1 a 3 punti da 2 a 5
 - oltre i 3 figli punti 5
 2. per i figli maggiorenni
 - da 1 a 3 punti da 1 a 3
 - oltre i 3 figli punti 3
- e) nucleo familiare di nuova formazione costituito da coppie che abbiano contratto matrimonio e coppie che si trovino nelle condizioni di cui alla legge 20 maggio 2016, n. 76, da non oltre tre anni dalla data di pubblicazione del bando, oppure il cui matrimonio, unione civile o convivenza avvenga prima dell'assegnazione dell'alloggio:
1. senza figli punti 3
 2. con figli minori di età inferiore a quattro anni punti 7
 3. con figli minori di età superiore a quattro anni punti 5
- f) residenza anagrafica o attività lavorativa nel Veneto
- da dieci a trent'anni punti da 2 a 7
 - oltre i trent'anni punti 7
- g) emigrati che dichiarino nella domanda di rientrare in Italia per stabilirvi la residenza: punti 2;
- h) anzianità di collocazione nella graduatoria definitiva negli ultimi dieci anni, da uno a cinque anni punti da 1 a 5

B. Condizioni oggettive

- a) Condizioni abitative improprie dovute a :
1. Dimora procurata a titolo precario dall'assistenza pubblica debitamente certificata dall'Ente che ha assegnato la dimora punti 10
 2. coabitazione con altro o più nuclei familiari punti 1
 3. presenza di barriere architettoniche in alloggio occupato da portatori di handicap motorio punti 2
 4. sovraffollamento, documentato da certificato dell'autorità competente di data non anteriore ad un anno dalla data di pubblicazione del bando: da tre a quattro persone a vano utile (esclusa la cucina se inferiore a mq. 14) punti da 2 a 4
 5. alloggio antigienico- punti 2
- b) rilascio di alloggio a seguito di provvedimento esecutivo, non intimato per inadempienza contrattuale, fatte salve le cause di morosità incolpevole previste dalla normativa vigente, o altra condizione che renda impossibile l'uso dell'alloggio, debitamente documentata. punti 12
- c) mancanza di alloggio da almeno un anno punti 14

Condizioni in rapporto a particolari situazioni presenti nel territorio stabilite con delibera del Consiglio Comunale n. 48 del 30.10.2019 (punteggio massimo 8 punti).

- 1) Nuclei familiari il cui richiedente sia residente nel Comune di Ponte San Nicolò alla data di scadenza del bando:
 - da almeno 5 anni Punti 2
 - da almeno 10 anni Punti 4
 - da almeno 15 anni Punti 6
- 2) Nuclei familiari non residenti a Ponte San Nicolò in cui almeno uno dei componenti svolga attività lavorativa esclusiva nel Comune di Ponte San Nicolò Punti 1
- 3) Situazione di disagio economico o sociale:
 - Nuclei familiari i cui componenti siano in carico al Servizio Sociale del Comune di Ponte San Nicolò assieme ad altri servizi specialistici (quali, ad esempio, il Centro Salute Mentale, il Servizio per le Dipendenze, il Consultorio Familiare, la Neuropsichiatria Infantile) o che abbiano beneficiato per almeno 6 mesi di progetti assistenziali o di sostegno, o di contributi diretti o indiretti da parte del Comune di Ponte San Nicolò Punti 4
 - Persone inserite in strutture residenziali ed a favore delle quali il Servizio Sociale del Comune di Ponte San Nicolò abbia predisposto un progetto di rientro nel territorio, ovvero nuclei familiari con minori a favore dei quali il Servizio Sociale del Comune di Ponte San Nicolò abbia assicurato interventi di sostegno educativo o sociale Punti 5
 - Nuclei familiari in cui siano presenti minori a favore delle quali l'Autorità Giudiziaria abbia disposto interventi di tutela, ovvero nuclei familiari i cui componenti conviventi presentino una situazione di elevata conflittualità, già nota al Servizio Sociale al momento della scadenza del bando, e rispetto ai quali il Servizio Sociale ritenga che l'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale costituisca condizione per il superamento della situazione di disagio Punti 6
- 4) Incidenza del canone annuo – escluse spese accessorie – indicato nel contratto di locazione sull'indicatore della situazione economica (ISE) (*punteggio assegnabile solo qualora il locatario - richiedente, o componente del nucleo familiare - sia residente a Ponte San Nicolò e il contratto d'affitto sia stato regolarmente registrato*):
 - Incidenza > del 20% < del 50% Punti 2
 - Incidenza ≥ 50% ≤ sino al 65% Punti 3
 - Incidenza ≥ 66% Punti 4

In ogni caso il punteggio totale attribuibile per le quattro condizioni di cui sopra non può essere superiore a 8 punti.

4) MODALITA' PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda è presentata avvalendosi dell'apposito modulo il cui schema è stato approvato con determinazione n. ____ del ____ scaricabile dal sito internet del comune e disponibile presso l'Ufficio Pubblica Istruzione nei giorni ed orari indicati al punto 5);

Le dichiarazioni relative al possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 25 della legge regionale 3 novembre 2017, n. 39 da parte del richiedente e dei requisiti di cui alle lettere b), c), d) ed f) del comma 2 del medesimo articolo da parte dei componenti il suo nucleo familiare, sono attestati mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445.

Il requisito di cui al comma 2, lettera e) dell'articolo 25 della legge regionale 3 novembre 2017, n. 39, deve essere documentato con dichiarazione unica sostitutiva ISEE relativa all'ultima dichiarazione dei redditi di cui all'art. 5 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2014 ed al conseguente decreto del presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013 n. 159, recante "Regolamento concernente la revisione e le modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE)".

Documentazione indispensabile per attestare condizioni oggettive e soggettive ai fini dell'attribuzione dei relativi punteggi:

- documentazione attestante le condizioni di antigienicità, sovraffollamento dell'alloggio occupato o la presenza di barriere architettoniche in alloggio occupato da portatori di handicap motorio (*),
- documentazione attestante il matrimonio o dichiarazione d'impegno a contrarre matrimonio per i nubendi, fermo restando quanto stabilito dalla legge 20 maggio 2016 n. 76;

- documentazione attestante la presenza di portatori di handicap nel nucleo familiare rilasciato da parte degli organi competenti (*);
- documentazione attestante la condizione di emigrato;
- provvedimento esecutivo di rilascio dell'alloggio, non intimato per inadempienza contrattuale (*);
- verbale di conciliazione giudiziaria (*);
- ordinanza di sgombero;*

I documenti contrassegnati con asterisco (*) non possono essere resi mediante autocertificazioni ai sensi del DPR 445/2000, TUTTI GLI ALTRI DOCUMENTI POTRANNO ESSERE REDATTI SOTTO FORMA DI AUTOCERTIFICAZIONE.

* Le condizioni di antigiogenicità dell'alloggio devono essere attestate mediante certificazione rilasciata dalla competente autorità secondo quanto previsto dall'art. 7, comma 1, n. 4), lett. b del DPR 30.12.1972 n. 1035 in data non anteriore ad un anno dalla data della pubblicazione del presente bando.

La domanda, dovrà essere sottoscritta dall'interessato direttamente in presenza del dipendente addetto, oppure inoltrata già firmata, allegando fotocopia semplice di un documento di identità del richiedente.

Il richiedente dovrà sempre allegare alla domanda fotocopia semplice dei seguenti documenti:

- documento di identità in corso di validità proprio e di tutti i componenti del nucleo familiare
- titolo per il soggiorno in Italia proprio e di tutti i componenti del nucleo familiare (se proveniente da paesi terzi);
- ISEE con allegata DSU in corso di validità.

La domanda dovrà essere presentata con le modalità e nelle forme sopra indicate e dovrà essere interamente e correttamente compilata in ogni sua parte. La presentazione di domande incomplete o inesatte e/o con documentazione incompleta, insufficiente o inesatta potrà essere causa di esclusione della stessa o causa di mancata attribuzione dei punteggi.

5) TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE.

Le domande dovranno essere presentate entro le ore 13.00 del 20 dicembre 2019, con una delle seguenti modalità:

- consegna presso l'Ufficio Protocollo– Sede Municipale – viale del Lavoro, 1 (aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 ed il mercoledì dalle 15.30 alle 17.30);
- presso l'Ufficio Pubblica Istruzione e Sport (**tel. 049 – 8968678**) nel seguente orario: lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9.00 alle 13.00, mercoledì dalle 15.30 alle 17.30.
- tramite fax allo 049 8960785
- tramite pec: pontesannicolo.pd@cert.ip-veneto.net
-

E' disponibile, su appuntamento, un servizio di assistenza per la corretta compilazione della domanda da richiedere telefonicamente al tel. 049- 8968678.

In fase di prima applicazione, qualora la procedura informatica sopra prevista non fosse attivata, le domande dovranno in ogni caso, a prescindere dalla modalità di consegna prescelta, pervenire all'Ufficio Protocollo o all'ufficio Pubblica Istruzione comunale entro il suddetto termine.

6) ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA E FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA

Il Settore Servizi alla Persona del Comune di Ponte San Nicolò procede all'istruttoria delle domande ed alla formazione della graduatoria provvisoria, entro centoventi giorni dalla scadenza del bando.

Il Comune si riserva di prorogare detto termine di ulteriori sessanta giorni, qualora il numero di domande pervenute sia superiore a 300, e di chiedere l'integrazione o la regolarizzazione della documentazione allegata, alle singole domande qualora ritenuta carente. In tale ultimo caso verrà assegnato un termine al richiedente la cui domanda risulti carente, decorso il quale, in caso di mancata regolarizzazione, la domanda verrà ritenuta inammissibile.

A parità di punteggio le domande sono collocate in ordine crescente in relazione alla situazione economica del nucleo familiare del richiedente. In caso di ulteriore parità l'ordine sarà stabilito sulla base della data di invio della domanda.

In caso di eventuali anomalie riferite alla situazione economica del nucleo familiare del richiedente, si fa riferimento a quanto stabilito dall'art. 27, comma 4, della legge regionale 3 novembre 2017, n. 39 e dall'articolo 7, comma 1, lett. c) del Regolamento approvato con D.G.R. n. 1119 del 31 luglio 2018.

Nella graduatoria sono indicate anche le domande dichiarate inammissibili con le relative motivazione.

Entro dieci giorni dall'approvazione, la graduatoria provvisoria, con l'indicazione del punteggio conseguito, è pubblicata per trenta giorni nelle forme già descritte per la pubblicazione del bando.

Nei trenta giorni successivi alla pubblicazione della graduatoria, gli interessati possono presentare ricorso alla Commissione Alloggi di cui all'art. 33 della legge regionale 3 novembre 2017 n. 39, presso l'ATER nella quale è istituita.

La Commissione Alloggi di cui all'art. 33 della legge regionale 3 novembre 2017 n. 39, decide i ricorsi pervenuti entro e non oltre sessanta giorni dal loro ricevimento e trasmette le risultanze al Comune o all'ATER, qualora delegata, entro quindici giorni dalla loro determinazione.

La graduatoria definitiva, redatta tenendo conto dei ricorsi decisi, verrà approvata entro quindici giorni dal ricevimento delle decisioni della Commissioni Alloggi.

La graduatoria definitiva, è pubblicata con le stesse modalità previste per la graduatoria provvisoria.

7) MODALITA' DI ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI

L'assegnazione in locazione degli alloggi agli aventi diritto è disposta dall'Ente proprietario o delegato, dopo aver verificato la sussistenza dei requisiti ai sensi dell'art. 25, comma 3, della legge regionale 3 novembre 2017, n. 39.

L'assegnazione è effettuata mediante la procedura informatica di cui all'art. 24, comma 6 della predetta legge, sulla base degli abbinamenti tra i richiedenti inseriti in graduatoria e gli alloggi disponibili, tenuto conto della composizione dei nuclei familiari e delle caratteristiche delle unità abitative da assegnare nel rispetto dei seguenti parametri:

Numero componenti	Superficie utile minima	Superficie massima	Numero camere max
1	28	45	1
2	45,01	65	2
3	65,01	75	2
4	75,01	80	3
5	80,01	95	3
6 o più	Oltre 95		4 o più

Possono comunque essere effettuate assegnazioni in deroga, secondo quanto previsto dal regolamento di cui all'art. 49 della legge regionale 3 novembre 2017, n. 39, approvato con D.G.R. n. 1119 del 31 luglio 2018, tenendo conto anche della composizione del nucleo familiare e della tipologia dell'alloggio proposto, per adottare valide soluzioni, ai fini della razionalizzazione dell'uso del patrimonio pubblico e nei casi di presenza di portatori di handicap in situazione di gravità.

8) MODALITA' PER LA DETERMINAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE

Il canone degli alloggi viene determinato e applicato ai sensi del regolamento di cui all'art. 49 della legge regionale 3 novembre 2017, n. 39, approvato con D.G.R. n. 1119 del 31 luglio 2018.

Ponte San Nicolò li,

F.to LA CAPO SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA
Dr.ssa Laura Infante